



Sent. Nr. 159/2014  
 Del 20/05/2014  
 Dep. 20/05/2014  
 Fasc. Nr. 496/2014 RS  
 Cron. Nr. 1359/2014

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
 MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al  
 n. 496 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso da:  
 C. [redacted] C. [redacted]  
 elettivamente domiciliato a [redacted] so e  
 nello studio dell'avv. [redacted] o rappresenta e difende  
 come da procura in calce al ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
 domiciliato a Reggio Emilia, via della [redacted]  
 presso l'avv. [redacted] e lo rappresenta e difende come da  
 procura generale alle liti a ministero notaio [redacted]

**RESISTENTE**

**EQUITALIA CENTRO SPA**

**GIURE.IT**

## RESISTENTE CONTUMCE

In punto a : opposizione avviso di addebito

### CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 20 maggio 2014

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 20 maggio 2014

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


Con ricorso depositato in data 19 aprile 2013 regolarmente notificato C. [REDACTED] C. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS ed Equitalia Centro spa per proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 395/2013/00002049/05/000.

Concludeva chiedendo che venisse annullato l'avviso di addebito opposto dichiarando comunque infondate e prescritte le pretese dell'Inps.

Chiedeva, quindi, nel merito che ove fosse stata accertata la debenza di eventuali somme per contributi con riferimento a quelli discendenti dai redditi del 2006 fosse dichiarato che nulla era dovuto per sanzioni ed interessi.

Chiedeva, poi, in subordine che nella denegata ipotesi di mancata sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo dell'avviso impugnato i resistenti fossero condannati a rimborsare quanto versato nel corso del giudizio.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.



G  
R  
E  
F

Si costituiva con memoria depositata in data 6 giugno 2013 l'Inps chiedendo il rigetto dell'opposizione per motivi che esponeva dettagliatamente.

Equitalia Centro spa nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'udienza odierna.

Occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente.

Si deve, quindi, verificare se l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 10 giugno 2010 abbia interrotto prescrizione dei contributi relativi all'anno 2006.

A questo proposito si osserva che in linea generale la prescrizione relativa alla contribuzione previdenziale non può essere efficacemente interrotta da soggetti diversi dall'ente previdenziale titolare del credito (Cass., 31 luglio 2009, n. 17849).

Questo principio deve, però, essere coordinato con il disposto dell'art. 32 bis del D.L. n. 185/2008 inserito dalla legge di conversione n. 2/2009 ed abrogato dall'art. 7 co 2 lett.f) n. del d.l. n. 70/2011.

Tale norma così disponeva: "1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento e' effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate,

fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.”

Ne consegue, quindi, che in forza del potere di rappresentanza ex lege conferito all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi derivanti dall'accertamento dei maggiori redditi non dichiarati dall'assicurato deve ritenersi che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione per i contributi per i quali la legge prevede che l'iscrizione a ruolo venga effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie i contributi oggetto dell'avviso di addebito si riferiscono all'anno 2006 e dunque ad un periodo di imposta che rientra nell'ambito di applicazione del citato art. 32 bis del D.L. n. 185/2008.

L'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, poi, è stato notificato prima dell'abrogazione della suddetta norma e contiene



**GIURETTI**

l'indicazione del maggior contributo accertato.

Tale avviso relativo ai contributi vale, poi, a interrompere la prescrizione anche in relazione alle sanzioni in quanto come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 8814/2008, n. 2620/2012) "In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica - legalmente predeterminata - dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizioneale".

In particolare nella motivazione della sentenza n. 8814/2008 si legge "Le somme aggiuntive costituiscono una sanzione civile per i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi entro il termine stabilito (vedi D.L. n. 688 del 1985, art. 1 convenite con modificazioni dalla L. n. 11 del 1986). Tale obbligo aggiuntivo, ragguagliato all'ammontare dei contributi omessi o ritardati, sorge automaticamente alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi e si somma a tale obbligo originario. Al riguardo- questa Corte ha stabilito che "l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (c.d. sanzioni civili)

costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, legalmente predeterminata" (vedi Cass. n. 8644/2000). Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione dei contributi, successivo alla scadenza del termine di versamento, non può non estendere i suoi effetti anche alle somme aggiuntive. È stato infatti stabilito che "il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorieta', la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizione; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono" (vedi Cass. n. 4484/2000)".

Del resto seguendo il diverso orientamento giurisprudenziale la prescrizione delle sanzioni sarebbe decennale e non quinquennale e, quindi, tali sanzioni non sarebbero, comunque, prescritte nel caso di specie.

Ne consegue, quindi, che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

Per quanto attiene al merito della controversia si evidenzia che come risulta dalle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate l'avviso non è stato impugnato e le somme dovute all'Agenzia delle Entrate pagate.

Ne consegue, quindi, che risultando definitivamente accertato il maggior reddito risulta provata la debenza dei maggiori contributi

richiesti con l'avviso di addebito opposto.

L'opposizione è, poi, infondata anche in relazione alla dedotta non debenza delle sanzioni che, invece, sono pacificamente applicabili dal momento che parte ricorrente non ha dichiarato il corretto reddito.

Da quanto sopra esposto deriva che l'opposizione deve essere rigettata

Si ritiene che stante la controvertibilità e complessità giuridica della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

#### **P.Q.M.**


Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.496/2013 così provvede :

- 1) Rigetta l'opposizione con conseguente conferma dell'avviso di addebito
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 20 maggio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



~~IL CANCELLIERE~~

**GIURE.IT**